

**TESTO INTEGRATO
DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
IDRICO PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI: RETI INTERNE DI
UTENZA E ALTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI**

(TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI – TISDC)

**Allegato A alla deliberazione 539/2015/R/eel – Versione integrata e modificata dalle
deliberazioni 72/2016/R/eel, 442/2016/R/eel, 458/2016/R/eel, 788/2016/R/eel,
276/2017/R/eel, 582/2017/R/eel, 894/2017/R/eel, 921/2017/R/eel, 15/2018/R/com,
426/2018/R/eel, 427/2018/R/eel, 269/2019/R/eel, 558/2019/R/eel, 66/2020/R/eel,
526/2020/R/eel, 236/2022/R/eel, 285/2022/R/eel, 450/2022/R/eel e 556/2022/R/eel**

Indice

PARTE I	PARTE GENERALE	4
TITOLO I	DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1	<i>Definizioni</i>	4
Articolo 2	<i>Finalità</i>	12
Articolo 3	<i>Oggetto</i>	12
Articolo 4	<i>Principi generali</i>	13
PARTE II	DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI NEL CASO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI	14
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	14
Articolo 5	<i>Ambito territoriale di un SDC</i>	14
Articolo 6	<i>Utenti e utenze connettabili ad un SDC</i>	14
Articolo 7	<i>Obbligo di libero accesso al sistema elettrico</i>	15
Articolo 8	<i>Obbligo di connessione di terzi</i>	16
Articolo 9	<i>Registri dei SDC e criteri di aggiornamento</i>	16
Articolo 9bis	<i>Registri dei SDC nuovi e criteri di aggiornamento</i>	21
Articolo 10	<i>Diritti e obblighi del gestore di un SDC</i>	23
TITOLO II	DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI NEI PUNTI DI INTERCONNESSIONE E DEI PUNTI INDIRETTI DI INTERCONNESSIONE DI UN SDC ALLA RETE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI	24
Articolo 11	<i>Disposizioni inerenti l'identificazione dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione di un SDC alla rete con obbligo di connessione di terzi e relative anagrafiche</i>	24
Articolo 12	<i>Disposizioni in materia di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi di un SDC</i>	24
Articolo 13	<i>Disposizioni relative alla connessione a un SDC di un'utenza della rete con obbligo di connessione di terzi</i>	25
Articolo 14	<i>Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione</i>	25
Articolo 15	<i>Disposizioni relative all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione</i>	26
Articolo 16	<i>Obblighi in capo ai gestori dei SDC in materia di applicazione degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC</i>	27
TITOLO III	DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI PER GLI UTENTI DI UN SDC	28
Articolo 17	<i>Disposizioni inerenti l'identificazione dei punti di prelievo e/o di immissione presenti in un SDC e relative anagrafiche</i>	28
Articolo 18	<i>Disposizioni in materia di connessione di un'utenza di un SDC</i>	28
Articolo 19	<i>Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata per un utente di un SDC</i>	29

Articolo 20	<i>Disposizioni relative all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione per le utenze di un SDC</i>	30
Articolo 21	<i>Modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC esistenti</i>	30
Articolo 21bis	<i>Modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC nuovi</i>	32
Articolo 22	<i>Disposizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze di un SDC</i>	33
Articolo 23	<i>Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita di energia elettrica nel caso di un cliente finale di un SDC</i>	33
Articolo 24	<i>Disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela e di salvaguardia nel caso di un cliente finale di un SDC</i>	34
Articolo 25	<i>Disposizioni in caso di morosità di un cliente finale di un SDC</i>	34
Articolo 26	<i>Disposizioni in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento in un SDC</i>	34
Articolo 27	<i>Disposizioni in materia di scambio sul posto per i clienti di un SDC</i>	34
Articolo 28	<i>Disposizioni in materia di bonus elettrico per i clienti di un SDC</i>	35
Articolo 29	<i>Disposizioni in materia di unbundling</i>	35
PARTE III	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	35
TITOLO I	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	35
Articolo 30	<i>Disposizioni in merito all'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 91/14 alle RIU per il periodo 1 gennaio 2015 – 30 settembre 2017</i>	35
Articolo 31	<i>Disposizioni in merito al periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2017 per le RIU esercite in configurazione aperta</i>	35
Articolo 32	<i>Disposizioni in merito all'esazione degli oneri generali di sistema per il periodo 15 agosto 2009 – 30 settembre 2017 in relazione all'energia elettrica consumata (e non prelevata da rete con obbligo di connessione di terzi) in un ASDC</i>	36
TITOLO II	DISPOSIZIONI FINALI	36
Articolo 33	<i>Disposizioni per l'accreditamento al SII e il suo popolamento</i>	36
Articolo 34	<i>Attività di verifica</i>	36
Articolo 35	<i>Disposizioni finali</i>	36
Articolo 36	<i>Recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC inadempienti</i>	37
Articolo 37	<i>Esame e approvazione delle tariffe applicate dai gestori di SDC nuovi</i>	39

PARTE I
PARTE GENERALE

TITOLO I
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), oltre alle seguenti:
- a) **altro sistema di distribuzione chiuso (ASDC)**: un qualsiasi SDC esistente diverso dalle RIU;
 - b) **connessione diretta ad una rete**: una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete senza l'interposizione di elementi (interruttori, tratti di linea anche non sezionabili, ecc.) di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete e dall'utente;
 - c) **connessione indiretta ad una rete**: una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete tramite l'interposizione di elementi (interruttori, tratti di linea anche non sezionabili, ecc.) di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete e dall'utente;
 - d) **gestore di rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili**: il gestore di un sistema di distribuzione chiuso (SDC);
 - e) **gestore di rete con obbligo di connessione di terzi**: gestore di una rete di trasmissione o di distribuzione titolare di una concessione per l'erogazione del servizio di trasmissione o di distribuzione ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77;
 - f) **gestore di rete**: il soggetto responsabile della gestione di una rete elettrica;
 - g) **impresa distributrice concessionaria**: ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77;
 - h) **obbligo di connessione di terzi**: l'obbligo, posto in capo ad un gestore di rete, di connettere alla propria rete tutti gli utenti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche all'uopo previste;
 - i) **obbligo di libero accesso al sistema elettrico**: l'obbligo, in capo al gestore di rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili, di garantire a ciascun utente connesso alla rete il diritto di scegliere la propria società di vendita;
 - j) **obbligo di messa a disposizione**: l'obbligo, posto in capo ad un gestore di rete, di mettere la propria rete a disposizione del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione.
 - k) **punto di connessione**: il confine fisico, tra una rete elettrica e l'impianto dell'utente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
 - l) **punto di interconnessione**: il confine fisico, tra due reti elettriche, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;

- m) **punto indiretto di interconnessione alla rete con obbligo di connessione di terzi o punto di connessione virtuale alla rete con obbligo di connessione di terzi:** il punto di connessione sulla rete del SDC di un'utenza della rete con obbligo di connessione di terzi;
- n) **rete con obbligo di connessione di terzi:** una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta;
- o) **rete con obbligo di libero accesso al sistema elettrico:** una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di permettere agli utenti connessi alla propria rete di esercitare il diritto di libero accesso al sistema elettrico;
- p) **rete con obbligo di messa a disposizione:** una rete elettrica gestita da un soggetto che, in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge, non è titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77 e che deve essere obbligatoriamente messa a disposizione del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi in quel territorio, affinché quest'ultimo possa ottemperare agli obblighi connessi con l'erogazione del servizio pubblico di distribuzione o trasmissione. Sono reti con obbligo di messa a disposizione:
- le reti a tensione superiore a 120 kV non rientranti nella rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e a tutt'oggi già utilizzate dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del servizio di distribuzione;
 - le reti di proprietà delle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99 e alle quali successivamente non è stata assegnata la relativa concessione di distribuzione che sono già gestite dalle imprese distributrici al fine di erogare il servizio di distribuzione;
 - le linee private già utilizzate da Terna o dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del pubblico servizio di trasmissione e distribuzione e non ricomprese nella RTN;
 - le reti della società RFI - Gruppo FSI (ex FF.SS.);
 - le reti di proprietà di soggetti non concessionari e non rientranti nella categoria dei SDC;
 - i SDC che insistono su territori isolati non serviti da altre reti (tra cui SDC in territori montuosi);
 - i SDC nuovi;
- q) **rete di distribuzione:** l'insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici concessionarie al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dall'articolo 1-ter del DPR 235/77. Le reti di distribuzione sono composte dalle reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie e dai tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di distribuzione;
- r) **rete di trasmissione nazionale (RTN):** la rete elettrica gestita da Terna ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 79/99 e definita dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e dai successivi decreti ministeriali di modifica ed integrazione. Le reti che rientrano nella predetta definizione possono essere di proprietà di Terna o di soggetti diversi da Terna stessa;

- s) **rete elettrica:** sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Un tale sistema è pertanto riconducibile ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In una rete elettrica il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o distribuzione. In particolare l'insieme delle reti elettriche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti con obbligo di connessione di terzi e i sistemi di distribuzione chiusi (SDC);
- s1) **rete elettrica portuale o aeroportuale in concessione:** rete elettrica portuale o aeroportuale, realizzata o da autorizzare/realizzare, per la cui gestione l'Autorità di Sistema Portuale competente ovvero l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile - ENAC ha rilasciato specifica concessione per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di energia elettrica nell'ambito del sedime portuale/aeroportuale;
- t) **rete interna d'utenza (RIU):** una rete inserita nell'elenco di cui alla tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- u) **rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili:** una qualsiasi rete elettrica gestita da un gestore di rete non titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77 e che non ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ma solo le utenze connettibili come disciplinate dall'articolo 6;
- v) **reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie:** le reti elettriche di proprietà dei gestori titolari di concessioni di distribuzione rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77;
- w) **reti utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione:** l'insieme costituito dalla rete di trasmissione nazionale (RTN) e dai tratti delle reti e delle linee di soggetti non concessionari dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione che non rientrano nella RTN;
- x) **RIU esercite in configurazione aperta:** RIU per le quali, in un periodo temporale, anche limitato, compreso tra il 15 agosto 2009 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono state applicate tutte le componenti tariffarie di trasmissione, distribuzione nonché gli oneri generali di sistema in relazione alle caratteristiche e all'energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei singoli utenti alla rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili, anziché in relazione alle caratteristiche e all'energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;
- y) **sistema di distribuzione chiuso (SDC):** una rete che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6,

comma 6.1, non rifornisce clienti finali civili. Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: i SDC esistenti e i SDC nuovi;

y.1) **SDC esistenti:** insieme dei SDC che soddisfano le condizioni di cui al punto i. ovvero di cui al punto ii:

- i. sono stati autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, risultano inseriti nei Registri di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettere a) e b), a seguito della presentazione all'Autorità di apposita istanza entro il 26 giugno 2022 e non hanno modificato il proprio ambito territoriale, come individuato con apposito provvedimento dell'Autorità;
- ii. sono reti elettriche portuali o aeroportuali in concessione inserite nel Registro di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera b).

L'insieme dei SDC esistenti è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli ASDC;

y.2) **SDC nuovi:** insieme de:

- i. i SDC realizzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21 e inseriti nel Registro di cui all'articolo 9bis, comma 9bis.1;
- ii. i SDC già ricompresi fra i SDC esistenti, diversi dalle reti portuali o aeroportuali in concessione, che hanno apportato al proprio ambito territoriale, come individuato dall'Autorità con apposito provvedimento, modifiche rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 5, comma 5.7;

z) **tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari utilizzati da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione che non rientrano nella RTN:** tratti di reti o linee non rientranti nella RTN e di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione. In tale categoria rientrano le linee elettriche di privati utilizzate da Terna, i tratti delle reti elettriche di proprietà del Gruppo FSI non rientranti nella RTN e utilizzati da Terna, nonché i tratti delle reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili utilizzati da Terna;

aa) **tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari utilizzati dall'impresa distributtrice per l'erogazione del servizio di distribuzione:** tratti di reti o linee di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati dall'impresa distributtrice per l'erogazione del servizio di distribuzione;

bb) **utente del SDC:** un utente responsabile della gestione di un'utenza del SDC in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;

cc) **utente della rete con obbligo di connessione di terzi connesso su un SDC:** un utente responsabile della gestione di un'utenza della rete con obbligo di connessione di terzi connessa sulla rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili di un SDC in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;

- dd) **utente della rete con obbligo di connessione di terzi:** un utente responsabile della gestione di un'utenza della rete con obbligo di connessione di terzi in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;
- ee) **utenza del SDC:** un'utenza, sia essa un impianto di produzione o di consumo, connessa al SDC, che accede al sistema elettrico tramite la rete del SDC, senza avvalersi delle prestazioni del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi. Tali utenze quindi e i loro responsabili (utenti) non hanno rapporti diretti con i gestori di rete concessionari, ma hanno soltanto rapporti con il gestore del SDC tramite cui hanno avuto accesso alla rete elettrica e al sistema elettrico;
- ff) **utenza della rete con obbligo di connessione di terzi connessa su un sistema di distribuzione chiuso:** un'utenza della rete con obbligo di connessione di terzi che, per scelta del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, non è stata direttamente connessa alla predetta rete, ma è stata ad esse indirettamente connessa utilizzando la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili di un SDC. I punti di connessione al SDC di tali utenze sono quindi da ritenersi come punti di interconnessione virtuale fra la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili del SDC e la rete con obbligo di connessione di terzi (punti indiretti di interconnessione). A tali utenze, quindi, virtualmente connesse alla rete dell'impresa distributrice competente nel territorio o alla rete di trasmissione nazionale, si applica la medesima regolazione vigente per le utenze direttamente connesse alle reti con obbligo di connessione di terzi, con tutti i relativi diritti ed obblighi, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite dall'Autorità a seguito delle segnalazioni di cui al punto 6. della delibera 539/2015/R/eel;
- gg) **utenza della rete con obbligo di connessione di terzi:** un'utenza, sia essa un impianto di produzione o di consumo connessa direttamente alla rete con obbligo di connessione di terzi, che accede al sistema elettrico tramite la predetta rete avvalendosi, quindi, delle prestazioni del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi.
- *****
- hh) **bonus elettrico:** la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati di cui all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com;
- ii) **cliente finale:** persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private;
- jj) **gruppo societario:** insieme di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- kk) **impianto di produzione o impianto di produzione di energia elettrica:** l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:
- delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e

- dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.). Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione;

- ll) **potenza attiva nominale di un gruppo di generazione:** la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore;
- mm) **potenza di un impianto** ai fini del presente provvedimento:
- per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;
 - per gli altri impianti, la somma delle potenze attive nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l'impianto;
- nn) **produttore di energia elettrica o produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- oo) **unità di consumo (UC):** insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete, anche per il tramite di sistemi di distribuzione chiusi o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo nei seguenti casi:
- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
 - unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell'unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
 - unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti

terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Ogni unità di consumo è connessa alla rete in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TISSPC. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;

- pp) **unità di produzione (UP):** l'insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di SDC e nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall'Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
- qq) **unità immobiliare:** l'unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale;
- rr) **utente del dispacciamento:** il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 111/06;
- ss) **data di inserimento del SDC inadempiente nel relativo Registro:** la data di pubblicazione del provvedimento dell'Autorità con cui un SDC inadempiente è stato inserito in uno dei Registri di cui al comma 9.1;
- tt) **gestore di SDC inadempiente:** gestore di SDC che non ha applicato il presente provvedimento a decorrere dalle date previste dalla regolazione vigente in materia di SDC;
- uu) **importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento:** importi relativi all'erogazione del servizio di dispacciamento che i gestori di SDC inadempienti sono tenuti a versare a Cassa secondo quanto previsto dall'articolo 36 e determinati secondo quanto previsto dai commi 36.5, 36.6 e 36.7;
- vv) **importi da recuperare relativi al servizio di trasporto:** importi relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione che i gestori di SDC inadempienti sono tenuti a versare a Cassa secondo quanto previsto dall'articolo 36 e determinati secondo quanto previsto dai commi 36.4, 36.6 e 36.7;
- ww) **periodo oggetto di regolarizzazione:** periodo oggetto di regolarizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 36 e ricompreso tra la data prevista per l'applicazione della regolazione vigente in materia di SDC e la data, comunicata dal SII a Cassa, a decorrere dalla quale l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, sia in relazione all'energia elettrica scambiata con le altre reti nei punti di interconnessione, sia in relazione all'energia elettrica prelevata e immessa nei punti di connessione alla rete del SDC dalle singole utenze del SDC, è stata effettuata sulla base delle disposizioni regolatorie del presente provvedimento;

xx) **SDC inadempiente:** SDC per cui non è stato applicato il presente provvedimento a decorrere dalle date previste dalla regolazione vigente in materia di SDC.

1.2 Ai fini del presente provvedimento vengono utilizzati i seguenti acronimi:

- a) **Cassa:** la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- b) **GAUDI:** il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08, e alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
- c) **GSE o Gestore dei Servizi Energetici:** la società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- d) **SII:** Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- e) **Terna:** la società Terna S.p.A. che opera, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 93/11, come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 79/99;
- f) **TIBEG o Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com;
- g) **TIC o Testo Integrato Connessioni:** Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel;
- h) **TICA o Testo Integrato delle Connessioni Attive:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08;
- i) **TICOOP o Testo Integrato delle Cooperative:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel;
- j) **TIMOE o Testo Integrato Morosità Elettrica:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
- k) **TIME o Testo Integrato Misura Elettrica:** Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel;
- l) **TIQE 2016-2023 o Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel;
- m) **TIQV o Testo Integrato della Qualità della Vendita:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com;
- n) **TIS o Testo Integrato Settlement:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- o) **TISP o Testo Integrato Scambio sul Posto:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr;
- p) **TISSPC o Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;
- q) **TIT o Testo Integrato Trasporto:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel;
- r) **TIUC o Testo Integrato Unbundling Contabile:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com;

- s) **TIUF o Testo Integrato Unbundling Funzionale:** Allegato A alla deliberazione 296/2015/R/com;
- t) **TIV o Testo Integrato Vendita:** Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel.

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Il presente provvedimento persegue le seguenti finalità:
- a) dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 30, comma 27, e dall'articolo 33 della legge 99/09 in relazione, rispettivamente, alle altre reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili e alle reti interne di utenza, nonché dalle disposizioni del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 210/21;
 - b) completare il quadro definitorio in materia di reti elettriche e sistemi di distribuzione chiusi identificando le diverse tipologie di sistemi ammissibili sulla base della normativa primaria esistente. Ciò al fine di identificare gli assetti impiantistici entro cui l'attività di trasporto di energia elettrica tramite collegamenti privati si configura come attività di distribuzione e le casistiche in cui tale attività di distribuzione è compatibile con le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica su rete con obbligo di connessione di terzi svolte dai gestori di rete concessionari;
 - c) assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza nell'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita a tutti gli utenti dei sistemi di distribuzione chiusi.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 Con il presente provvedimento viene definita la regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi e sono disciplinate le modalità di applicazione a tali reti delle disposizioni in materia di:
- a) erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, come regolati dal TIT;
 - b) erogazione dei servizi di misura dell'energia elettrica come regolati dal TIME;
 - c) erogazione del servizio di connessione, come regolato dal TIC e dal TICA;
 - d) sistemi semplici di produzione e consumo di cui al TISSPC;
 - e) regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, come disciplinata dal TIQE 2016-2023 e dalla deliberazione 653/2015/R/eel;
 - f) regolazione della qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica, come disciplinata dal TIQV;
 - g) codice di condotta commerciale, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/com 104/10;
 - h) erogazione del servizio di dispacciamento, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dal TIS;

- i) erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica, di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, come regolati dal TIV;
- j) scambio sul posto, come regolato dal TISP;
- k) incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianti da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento di cui ai decreti legislativi 79/99, 387/03, 20/07, 28/11, nonché alle leggi 239/04, 222/07 e 244/07;
- l) ritiro dedicato, come regolato dalla deliberazione 280/07;
- m) bonus elettrico, come regolato dal TIBEG;
- n) separazione contabile, come regolata dal TIUC;
- o) disciplina del recesso dei clienti finali dai contratti di fornitura, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com;
- p) disciplina della morosità, come regolata dal TIMOE;
- q) codice di rete tipo per il servizio di trasporto di energia elettrica di cui alla deliberazione 268/2015/R/eel.

Articolo 4

Principi generali

- 4.1 Ai fini del presente provvedimento sono individuate le seguenti categorie di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC):
 - a) i SDC esistenti in cui rientrano:
 - le Reti Interne di Utenza (RIU);
 - gli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC);
 - b) i SDC nuovi.
- 4.2 Al gestore del SDC e ai soggetti facenti capo a tali sistemi si applicano tutte le disposizioni dell'Autorità afferenti all'accesso e all'erogazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, ivi incluse quelle richiamate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo al comma 3.1, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento.

PARTE II

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI NEL CASO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Ambito territoriale di un SDC esistente

- 5.1 L'ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC esistente può esercitare l'attività di trasporto di energia elettrica è circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insisteva il SDC esistente alla data del 15 agosto 2009. Tali limiti sono individuati sulla base dei criteri di cui ai commi 5.2 e 5.3.
- 5.2 La presenza, alla data del 15 agosto 2009, di opportune delimitazioni come muri di cinta o recinzioni che permettano di perimetrare il sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito il SDC esistente costituiscono elemento funzionale

all'individuazione delle particelle catastali ivi ricomprese costituenti l'ambito territoriale su cui insiste un SDC esistente.

- 5.3 Qualora non vi siano muri di cinta o recinzioni, il perimetro del SDC esistente è definito:
- a) dall'insieme delle particelle catastali su cui insistevano le diverse utenze ad essa già connesse alla data del 15 agosto 2009,
 - b) dalle particelle catastali interessate dalla sola presenza della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili, e non anche da utenze della medesima, qualora tali particelle siano ricomprese nel sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito il SDC esistente alla data del 15 agosto 2009.
- 5.4 Ai fini di quanto sopra:
- a) eventuali modifiche delle particelle catastali per effetto di frazionamenti o fusioni effettuate successivamente al 15 agosto 2009 non sono ritenute valide ai fini della ricomprensione di nuovi terreni/edifici nell'ambito del SDC esistente;
 - b) sono ricomprese nel perimetro del SDC esistente anche le particelle catastali su cui insistono unità di produzione o unità immobiliari con connessione alla rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili disattivata, ma che erano parte integrante del SDC esistente prima del 15 agosto 2009.
- 5.5 Nel caso di siti industriali, commerciali o di servizi, tra loro non contigui, con utenze connesse al medesimo SDC esistente, non possono essere considerate utili ai fini della collocazione di eventuali utenze da ricomprendere nel SDC esistente le particelle catastali ove insistono le porzioni di rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili appartenente al SDC esistente aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra i diversi siti.
- 5.6 Qualora per un SDC esistente si voglia modificare l'ambito territoriale, il gestore del SDC, fermo restando quanto previsto al comma 5.7, è tenuto a inoltrare richiesta di modifica all'Autorità utilizzando le stesse procedure previste per la richiesta di inserimento nei Registri di cui all'articolo 9, comma 9.1.
- 5.7 Qualora la richiesta di modifica di cui al comma 5.6 interessi particelle catastali non già ricomprese nel medesimo ambito territoriale, trovano applicazione le procedure di cui all'articolo 9bis. La predetta modifica è realizzabile previa acquisizione della titolarità della sub-concessione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 210/21 in relazione al nuovo ambito territoriale e comporta la cancellazione del SDC dal Registro dei SDC esistenti e la sua iscrizione al Registro dei SDC nuovi con la conseguente applicazione delle relative disposizioni normative e regolatorie.

Articolo 5bis

Ambito territoriale di un SDC nuovo

- 5bis.1 L'ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC nuovo può esercitare l'attività di trasporto di energia elettrica è circoscritto ai limiti territoriali indicati nella sub-concessione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 210/21.

Articolo 6

Utenti e utenze connettabili ad un SDC

- 6.1 Tutte le utenze che sorgono su particelle catastali rientranti all'interno dell'ambito territoriale di un SDC sono utenze connettabili al predetto SDC a condizione che la loro inclusione nell'ambito di tale sistema non pregiudichi i requisiti previsti dalla definizione di SDC e, nel solo caso delle RIU, anche i requisiti di cui al comma 6.2. Rientrano tra le utenze connettabili anche le utenze realizzate all'interno dell'ambito territoriale del SDC e i cui utenti siano nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC.
- 6.2 In aggiunta a quanto previsto al comma 6.1, nel solo caso di una RIU, eventuali interventi di realizzazione di nuove unità di produzione e/o di consumo o di potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione di unità di produzione e/o di consumo che siano risultate tra le utenze della RIU alla data del 15 agosto 2009 possono essere ammessi purché rispettino i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche e integrazioni.
- 6.3 Le utenze che non rispettano i requisiti di cui ai commi 6.1 e 6.2 non possono essere connesse a un SDC. Esse devono richiedere la connessione al gestore di rete con obbligo di connessione di terzi secondo la regolazione dell'Autorità vigente in materia (TICA o TIC). In tali casi il gestore di rete con obbligo di connessione di terzi procede nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione, mediante una delle tre seguenti modalità:
- la realizzazione di una nuova connessione diretta alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - l'attivazione delle forme di coordinamento tra gestori di rete previste dalla regolazione vigente;
 - l'utilizzo, da parte del medesimo gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, della rete del SDC a cui l'utente è già connesso. In tali casi, il gestore del SDC ha l'obbligo di mettere a disposizione la rete dal medesimo gestita solo nei casi in cui essa sia una rete con obbligo di messa a disposizione, come definita al comma 1.1, lettera p). L'utilizzo della rete elettrica afferente al SDC da parte del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi per l'erogazione del pubblico servizio viene disciplinato nell'ambito dell'apposita convenzione tra le parti di cui ai punti 4. e 5. della deliberazione 539/2015/R/eel.
- 6.4 Le utenze che non rispettano i requisiti di cui al comma 6.1, oltre al comma 6.2 nel caso delle RIU, devono diventare utenze della rete con obbligo di connessione di terzi entro il 31 dicembre 2017. In tali casi il gestore di rete con obbligo di connessione di terzi procede nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione, secondo le medesime modalità di cui al comma 6.3.

Articolo 7

Obbligo di libero accesso al sistema elettrico

- 7.1 Un SDC è una rete con obbligo di libero accesso al sistema elettrico. Tale obbligo si esplica garantendo ad ogni utente di un SDC, in alternativa:
- a) l'accesso al solo libero mercato elettrico e la possibilità di poter usufruire di un'impresa di vendita diversa da quella storicamente operante nel SDC, pur rimanendo un utente del SDC;
 - b) l'accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti un utente della rete con obbligo di connessione di terzi (garanzia di usufruire del trattamento tariffario vigente sulle reti con obbligo di connessione di terzi, delle regole tecniche di connessione su di esse previste, nonché di tutti gli altri servizi su di esse previsti obbligatoriamente, ivi incluso l'accesso al libero mercato).
- 7.2 Nel caso di cui al comma 7.1, lettera a), il libero accesso al sistema elettrico può essere garantito senza modificare la connessione.
- 7.3 Nel caso di cui al comma 7.1, lettera b), il libero accesso al sistema elettrico può essere garantito, sulla base di scelte operate dal gestore di rete con obbligo di connessione di terzi nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione, secondo le medesime modalità di cui al comma 6.3.
- 7.4 Qualora un utente connettibile scelga di diventare utente della rete con obbligo di connessione di terzi, ai sensi del comma 7.1, lettera b) e qualora il gestore di rete con obbligo di connessione di terzi realizzi, conseguentemente, una nuova connessione in media o alta tensione, i corrispettivi per la connessione, in deroga alla regolazione di cui al TIC e/o al TICA, sono posti pari ai costi standard per la connessione, opportunamente documentati, in luogo degli eventuali corrispettivi forfetari.

Articolo 8

Obbligo di connessione di terzi

- 8.1 Un SDC è una rete con obbligo di connettere le sole utenze che, ai sensi dell'articolo 6 del presente provvedimento, rientrano tra quelle connettibili al medesimo SDC.
- 8.2 I SDC nuovi sono soggetti all'obbligo di messa a disposizione della propria rete, a Terna e all'impresa distributrice concessionaria territorialmente competente, per la connessione alla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi delle utenze che, ai sensi dell'articolo 6, non rientrano tra quelle connettibili.

Articolo 9

Registri dei SDC esistenti e criteri di aggiornamento

- 9.1 Sono istituiti presso l'Autorità i seguenti Registri dei SDC esistenti:
- a) il Registro delle reti interne di utenza (RIU);
 - b) il Registro degli altri sistemi di distribuzione chiusi (ASDC);
- 9.1bis A decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione 556/2022/R/eel, i Registri di cui al comma 9.1 sono unificati nel Registro dei SDC esistenti.

9.2 I gestori degli ASDC, entro il 26 giugno 2022, inviano all’Autorità e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi su cui insiste il punto di interconnessione principale e all’impresa distributrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili (se diversa) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) codice distributore rilasciato da Terna ai sensi del comma 17.4;
- b) tipologia di ASDC, specificando se si tratta di aeroporto, stazione ferroviaria, centro commerciale, area industriale, ecc.;
- c) dati anagrafici e fiscali del gestore della rete elettrica;
- d) dati anagrafici e fiscali del proprietario della rete elettrica;
- e) personale di riferimento del predetto gestore;
- f) comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza della rete elettrica;
- g) elementi necessari per identificare l’ambito territoriale dell’ASDC alla data del 15 agosto 2009, nel rispetto di quanto riportato nel presente provvedimento, allegando l’estratto di mappa catastale relativo ai terreni su cui insiste la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili;
- h) indicazione, per ciascun livello di tensione e con riferimento alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, del:
 - numero e tipologia delle unità di consumo connesse alla rete e ragione sociale del relativo cliente finale;
 - elenco delle unità di produzione di energia elettrica connesse alla rete e ragione sociale del relativo soggetto responsabile (produttore);
 - numero, localizzazione e livello di tensione dei punti di connessione con le reti con obbligo di connessione di terzi e relativo POD;
- i) schema unifilare della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili, ivi incluso lo schema dell’impianto elettrico per la connessione della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili alla rete con obbligo di connessione di terzi indicante i confini di proprietà degli impianti, con l’indicazione dei livelli di tensione, nonché dei punti di connessione delle unità di produzione e di consumo alla medesima rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili;
- j) elementi necessari per classificare gli utenti connessi all’ASDC tra gli utenti connettibili come definiti ai sensi del presente provvedimento (con riferimento alla definizione di SDC e all’articolo 6).

I gestori degli ASDC inviano altresì le ulteriori informazioni e i documenti di cui all’Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel in relazione alla situazione in essere alla data del 15 agosto 2009, nonché alla situazione in essere alla data di invio della dichiarazione, descrivendo in una relazione le modifiche e variazioni che si sono susseguite tra il 15 agosto 2009 e la data di invio della medesima dichiarazione.

9.2bis Il mancato invio delle dichiarazioni di cui al comma 9.2 entro il 26 giugno 2022 comporta la decadenza del diritto all’inclusione del sistema nel Registro degli ASDC. In tali casi i clienti finali e i produttori a esso connessi devono diventare, direttamente ovvero indirettamente (tramite POD virtuali), utenti della rete con obbligo di connessione di terzi con effetti dall’1 ottobre 2018. Da tale data trovano

applicazione i conguagli e le maggiorazioni di cui al punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel.

- 9.2ter Nel caso delle reti elettriche, quali quelle insite in porti e aeroporti, per la cui gestione un'Autorità e/o apposito Ente ha il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC può essere esercitato anche a seguito di richiesta in data successiva al 26 giugno 2022.
- 9.3 I gestori degli ASDC comunicano all'Autorità le ulteriori modifiche eventualmente intercorse sulla propria rete nel periodo tra la data di invio della dichiarazione di cui al comma 9.2 e l'1 gennaio 2019 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni e i documenti di cui all'Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel sui quali hanno effetto le modifiche intercorse.
- 9.4 I gestori di SDC esistenti non ancora classificati tra le RIU che ritengono di possedere i requisiti necessari a far rientrare la rete dai medesimi gestita tra le RIU ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 sono tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, secondo le medesime modalità di cui alla deliberazione ARG/elt 175/09 e allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale di cui all'articolo 5 e le utenze connettabili di cui all'articolo 6. Oltre tale termine nessun SDC esistente potrà essere ricompreso nel registro delle RIU di cui alla tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 9.5 I gestori delle RIU di cui alla Tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 inviano all'Autorità, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'aggiornamento, eventualmente intercorso e non ancora comunicato, dei dati caratteristici della propria rete. A seguito di eventuali modifiche intercorse fino al 31 dicembre 2017, i gestori delle RIU trasmettono all'Autorità, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, l'aggiornamento delle informazioni e dei documenti di cui all'Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel.
- 9.6 Ai fini dell'istituzione dei registri di cui al comma 9.1, l'Autorità può richiedere elementi e informazioni ulteriori rispetto a quelli già disponibili (in relazione alle RIU) e a quelli resi disponibili per il tramite di Terna e delle imprese distributrici (in relazione agli ASDC).
- 9.7 *Soppresso*
- 9.8 Nelle more della piena attuazione di quanto disposto al comma 9.11, l'Autorità, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi del presente articolo, pubblica e aggiorna i Registri di cui al comma 9.1.
- 9.9 Entro il 31 dicembre 2017, i soggetti responsabili della gestione di reti interne d'utenza redigono, per ciascuna RIU di cui sono gestori, una relazione tecnica descrittiva che illustra tutte le caratteristiche della medesima rete. Tale relazione deve:
- a) descrivere il perimetro della RIU e gli elementi caratteristici presi a riferimento per l'individuazione del predetto perimetro (muri di cinta, particelle, ecc.);

- b) individuare e numerare le singole unità immobiliari afferenti alle particelle catastali (di cui occorre riportare l'elenco) in cui è suddivisibile la RIU e, per ciascuna unità immobiliare, occorre individuare le/la società che operano/opera e descrivere le attività e/o i processi/servizi svolti da ciascuna società;
- c) evidenziare le singole UC presenti nella RIU, indicando, per ciascuna di esse, quali sono le unità immobiliari di cui alla lettera b) da cui è composta, le motivazioni che permettono il loro accorpamento in un'unica UC e il codice POD; occorre altresì evidenziare le eventuali UC (con le rispettive unità immobiliari da cui sono costituite) che, pur presenti nel perimetro della RIU, non risultano connesse a essa ovvero, pur essendo connesse a essa, sono utenze della rete con obbligo di connessione di terzi;
- d) riportare informazioni sulle singole UP presenti all'interno del perimetro della RIU e i relativi codici CENSIMP, specificando, se presente, la tipologia di incentivo di cui godono; occorre altresì evidenziare le eventuali UP che, pur presenti nel perimetro della RIU, non risultano connesse a essa ovvero, pur essendo connesse a essa, sono utenze della rete con obbligo di connessione di terzi;
- e) riportare indicazioni sui collegamenti elettrici tra le singole unità immobiliari e le singole UC e UP. A tal fine dovranno essere predisposte:
 - una planimetria in cui siano riportate tutte le unità immobiliari, la localizzazione delle diverse cabine elettriche che compongono la RIU, fino alle cabine MT/BT e le relative linee elettriche AT e MT;
 - una planimetria che permetta di comprendere da quale/i cabina/e sono alimentate le singole unità immobiliari catastali (specificando e dettagliando nella relazione le casistiche in cui i quadri BT, ovvero MT, ovvero AT di una stessa unità immobiliare siano alimentati da più cabine);
 - uno schema unifilare dettagliato di tutte le cabine elettriche costituenti la RIU e dei diversi quadri MT e BT a essi associati con indicazione dei carichi o dei generatori sottesi. Lo schema unifilare deve rappresentare accuratamente i circuiti e le loro connessioni per l'intero impianto di utenza per la connessione. Sullo schema unifilare devono essere rappresentate tutte le apparecchiature allo stesso livello della tensione di interconnessione, così come posizionate, oltre ai collegamenti verso tutti i circuiti in media e bassa tensione ed esterni, nonché il posizionamento delle diverse apparecchiature di misura installate. Lo schema unifilare deve recare, inoltre, nomi, numerazioni e caratteristiche nominali principali di tutti i macchinari e di tutte le apparecchiature presenti in impianto, ivi incluse le apparecchiature di misura installate;
- f) riportare indicazioni delle apparecchiature di misura utilizzate per determinare l'energia elettrica prelevata e consumata da ciascuna UC nonché prodotta e immessa da ciascuna UP; descrivere, qualora presenti, gli algoritmi di misura utilizzati per la determinazione delle predette misure;
- g) chiarire quali sono le apparecchiature di misura utilizzate al fine di determinare eventuali ulteriori misure necessarie a ottemperare alla regolazione vigente e i relativi algoritmi di misura qualora presenti, ivi inclusi gli algoritmi necessari a individuare l'energia elettrica consumata nella RIU

e non prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi, nonché le modalità di ripartizione della stessa tra i diversi utenti.

La predetta relazione tecnica dovrà essere redatta in riferimento alla configurazione della RIU in essere alla data del 15 agosto 2009 nonché alla data dell'ultimo aggiornamento inviato all'Autorità ai sensi dei punti 1. e 2. della deliberazione 442/2016/R/eel. Qualora sia apportata una modifica alla RIU in data successiva a quella a cui si riferisce la relazione tecnica descrittiva, il gestore della RIU redige e conserva un addendum integrativo alla relazione tecnica dando evidenza delle modifiche intercorse e allegando le eventuali planimetrie e schemi unifilari aggiornati. La predetta relazione tecnica dovrà essere aggiornata entro 30 giorni dall'avvenuta modifica apportata alla RIU e dovrà essere conservata dal gestore della RIU affinché possa essere messa a disposizione dell'Autorità entro 15 giorni dall'eventuale richiesta della medesima Autorità.

- 9.10 Entro il 31 dicembre 2018, i soggetti responsabili della gestione di ASDC redigono, per ciascun sistema di cui sono gestori, una relazione tecnica descrittiva che illustra tutte le caratteristiche della medesima rete, analogamente a quanto previsto dal comma 9.9 nel caso delle RIU. Qualora vengano apportate modifiche successive alla data della predetta relazione, trovano applicazione anche nel caso degli ASDC le medesime disposizioni previste dal comma 9.9 per le RIU.
- 9.11 Terna, a partire dall'1 gennaio 2019 in relazione alle RIU e a partire dall'1 gennaio 2022 in relazione agli ASDC, ottempera a quanto previsto dal punto 5. della deliberazione ARG/elt 172/10, pubblicando sul proprio sito internet, in apposite sezioni tra loro distinte, il registro delle RIU e quello degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i comuni su cui insiste la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili, garantendone il tempestivo aggiornamento e conservando l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, i registri delle RIU e degli ASDC di cui, rispettivamente, al comma 9.1, lettere a) e b), coincidono con i registri pubblicati e aggiornati sul sito internet di Terna. Terna a ogni aggiornamento dei registri invia una comunicazione all'Autorità con il dettaglio delle modifiche apportate.
- 9.12 Terna definisce le modalità e le tempistiche con le quali i gestori dei SDC esistenti devono comunicare alla medesima le modifiche rilevanti ai fini dell'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 9.11 e dei rispettivi archivi storici.
- 9.13 Fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC esistente, a decorrere dalle medesime date di cui al comma 9.11, rispetta gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal SII, dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal TIS, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva di cui ai commi 9.9 e 9.10.
- 9.14 A seguito della piena attuazione di quanto disposto dal comma 9.11, l'Autorità, con propri atti dispone l'inserimento e l'esclusione di un SDC esistente dai relativi Registri, delegando a Terna il loro aggiornamento, nonché ogni altra attività di aggiornamento anagrafico. Conseguentemente il gestore di un SDC esistente

comunica all’Autorità le sole richieste funzionali all’iscrizione e alla cancellazione dal Registro di cui al comma 9.1bis, nonché le richieste di cui al comma 5.7.

Articolo 9bis

Registro dei SDC nuovi e criteri di aggiornamento

9bis.1 È istituito presso l’Autorità il Registri dei SDC nuovi.

9bis.2 I soggetti che intendono realizzare un SDC nuovo, ai fini di richiederne l’inserimento nel Registro di cui al comma 9bis.1, sono tenuti a inviare, all’Autorità e al Ministero della Transizione Ecologica e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi su cui insiste o insisterà il punto di interconnessione principale nonché alle imprese distributrici concessionarie competenti in relazione ai territori su cui insiste o insisterà il SDC nuovo, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell’Allegato 3 al presente provvedimento, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) codice distributore rilasciato da Terna ai sensi del comma 17.4;
- b) tipologia di SDC nuovo, specificando se si tratta di centro commerciale, area industriale, ecc.;
- c) dati anagrafici e fiscali del gestore della rete elettrica;
- d) dati anagrafici e fiscali del proprietario della rete elettrica;
- e) personale di riferimento del predetto gestore;
- f) comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza della rete elettrica;
- g) dichiarazione in cui si specifichi quali tra le condizioni di cui ai commi 1, lettere a) e b), e di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 17 del decreto legislativo 210/21 sono soddisfatte dal SDC nuovo;
- h) copia della bozza di convenzione per il rilascio della sub-concessione concordata con le imprese distributrici che ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell’articolo 1-ter del DPR 235/77 sono concessionarie per i territori su cui è/sarà realizzato il SDC nuovo;
- i) estratto di mappa catastale relativo alle particelle su cui insiste/insisterà il SDC nuovo, con l’ubicazione delle linee elettriche e delle utenze del SDC nuovo, nonché dei punti di connessione del SDC nuovo con le reti di distribuzione e/o la RTN;
- j) indicazione, per ciascun livello di tensione de:
 - il numero e la tipologia delle unità di consumo del SDC nuovo e la ragione sociale del relativo cliente finale;
 - l’elenco delle unità di produzione di energia elettrica del SDC nuovo e la ragione sociale del relativo soggetto responsabile (produttore);
 - il numero, la localizzazione e il livello di tensione dei punti di connessione del SDC nuovo con le reti di distribuzione e/o la RTN e il relativo POD;
- k) schema unifilare della rete del SDC nuovo, ivi incluso lo schema dell’impianto elettrico per la connessione del SDC nuovo alle reti di distribuzione e/o alla RTN indicante i confini di proprietà degli impianti, con l’indicazione dei livelli di tensione, nonché dei punti di connessione delle unità di produzione e di consumo al SDC nuovo;

- l) elementi necessari per classificare gli utenti del SDC nuovo tra gli utenti connettabili come definiti ai sensi del presente provvedimento.
- 9bis.3 Entro un anno dall'interconnessione del SDC nuovo alla rete con obbligo di connessione di terzi, il gestore del SDC nuovo redige una relazione tecnica descrittiva che illustra tutte le caratteristiche del SDC nuovo, analogamente a quanto previsto dal comma 9.9 nel caso delle RIU. Qualora sia apportata una modifica al SDC nuovo in data successiva a quella a cui si riferisce la relazione tecnica descrittiva, il gestore del SDC nuovo redige e conserva un addendum integrativo alla relazione tecnica dando evidenza delle modifiche intercorse e allegando le eventuali planimetrie e schemi unifilari aggiornati. La predetta relazione tecnica dovrà essere aggiornata entro 30 giorni dall'avvenuta modifica apportata al SDC nuovo e dovrà essere conservata dal gestore del SDC nuovo affinché possa essere messa a disposizione dell'Autorità entro 15 giorni dall'eventuale richiesta della medesima Autorità.
- 9bis.4 Il gestore del SDC, una volta divenuto titolare della sub-concessione di distribuzione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 210/21, invia opportuna comunicazione all'Autorità allegando copia della predetta sub-concessione. L'Autorità, esaminata la documentazione resa disponibile ai sensi del presente articolo, con apposito provvedimento, dispone l'inserimento del SDC nuovo nel Registro di cui al comma 9bis.1.
- 9bis.5 Terna, a partire dall'1 gennaio 2024 e a seguito dei provvedimenti di cui al comma 9bis.4, pubblica nel proprio sito internet, in un'apposita sezione distinta da quella relativa al Registro dei SDC esistenti di cui all'articolo 9, comma 9.1bis, il Registro dei SDC nuovi di cui al comma 9bis.1 specificando, per ciascuna rete, il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni su cui insiste la rete del SDC, garantendone il tempestivo aggiornamento e conservando l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. Terna, a seguito di ogni aggiornamento del Registro, invia una comunicazione all'Autorità con il dettaglio delle modifiche apportate.
- 9bis.6 Terna, entro il 28 febbraio 2024, definisce le modalità e le tempistiche con le quali i gestori dei SDC nuovi devono comunicare alla medesima Terna le modifiche rilevanti ai fini dell'aggiornamento del relativo Registro e del relativo archivio storico.
- 9bis.7 Fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC nuovo, rispetta gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal SII, dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal TIS, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9bis.6, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva di cui al comma 9bis.3.
- 9bis.8 L'Autorità, con propri atti, dispone l'inserimento e l'esclusione di un SDC nuovo dal relativo Registro, delegando a Terna il conseguente aggiornamento, nonché ogni altra attività di aggiornamento anagrafico. Conseguentemente il gestore di un SDC comunica all'Autorità le sole richieste funzionali all'iscrizione e alla cancellazione dal Registro di cui al comma 9bis.1, nonché le richieste di cui al comma 5.7.

Articolo 10

Diritti e obblighi del gestore di un SDC

- 10.1 Il gestore del SDC è il titolare della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili che collega le diverse utenze del SDC o un suo mandatario ed agisce come unico gestore della medesima rete. Tale gestore è anche titolare dei punti di interconnessione del SDC alla rete di trasmissione nazionale o alle reti di proprietà delle imprese distributrici. Tale soggetto può essere diverso dai clienti finali e dai produttori connessi alla rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili e non è titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77.
- 10.2 Il gestore del SDC è responsabile della gestione in sicurezza della propria rete, nonché della sicurezza di persone e cose in relazione all'attività svolta.
- 10.3 Al gestore del SDC si applicano tutte le disposizioni dell'Autorità afferenti le imprese distributrici, ad eccezione di quanto previsto dai commi successivi.
- 10.4 Al gestore del SDC si applicano gli obblighi di controllo e vigilanza ai fini di garantire il rispetto della regolazione dell'Autorità da parte degli utenti della propria rete.
- 10.5 Il gestore del SDC, nel caso in cui metta a disposizione le infrastrutture del SDC per l'esercizio del pubblico servizio di distribuzione e/o trasmissione (su base volontaria ovvero per specifico obbligo nei casi in cui il SDC sia una rete con obbligo di messa a disposizione) e per garantire il diritto di libero accesso al sistema elettrico secondo le modalità di cui al comma 7.1, lettera b), sigla con il gestore di rete con obbligo di connessione di terzi l'apposita convenzione tra le parti di cui ai punti 4. e 5. della deliberazione 539/2015/R/eel.
- 10.6 Il gestore del SDC è:
- equiparato a un esercente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, in relazione agli obblighi in materia di separazione contabile di cui al TIUC;
 - esonerato dagli obblighi in materia di separazione funzionale di cui al TIUF, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 91, della legge 124/17.
- 10.7 Il gestore del SDC è obbligato a connettere alla sua rete tutti gli utenti connettabili che lo richiedono.
- 10.8 Il gestore del SDC è tenuto a fornire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, i dati necessari ai fini della corretta erogazione del servizio di dispacciamento. Il medesimo gestore è altresì tenuto a consentire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, la telelettura dei misuratori atti a rilevare l'energia elettrica immessa nel SDC dagli impianti di produzione ad esso connessi.
- 10.9 Il gestore del SDC è esonerato dall'applicazione, ai propri utenti, dei corrispettivi di connessione, trasmissione, distribuzione e misura definiti dall'Autorità. Il gestore del SDC definisce corrispettivi autonomi per la remunerazione dei servizi dal medesimo erogati, secondo criteri trasparenti, non discriminatori, proporzionati ai costi del servizio erogato e coerenti con quanto disposto dal presente

provvedimento. Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza e di intervento a tutela degli utenti nel caso di condotte lesive poste in essere dal gestore del SDC.

- 10.10 Il gestore del SDC non è ammesso ai meccanismi di riconoscimento dei costi per i servizi di trasmissione e di distribuzione, né ai regimi di perequazione previsti per i gestori di rete concessionari, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 23 e 24 del TIV.
- 10.11 Il gestore del SDC è esonerato dall'applicazione del TIQE 2016-2023 e della deliberazione 653/2015/R/eel in relazione ai propri utenti. In relazione ad essi, le responsabilità dell'impresa distributrice concessionaria competente e di Terna (per quanto applicabile) in relazione alla qualità del servizio sono limitate al punto di interconnessione tra la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili del SDC e la rete con obbligo di connessione di terzi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI NEI PUNTI DI INTERCONNESSIONE E NEI PUNTI INDIRETTI DI INTERCONNESSIONE DI UN SDC ALLA RETE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI

Articolo 11

Disposizioni inerenti all'identificazione dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione di un SDC alla rete con obbligo di connessione di terzi e relative anagrafiche

- 11.1 I punti di interconnessione tra la rete del SDC e la rete con obbligo di connessione di terzi sono equiparati, a fini regolatori, ai punti di interconnessione fra reti di distribuzione e/o di trasmissione.
- 11.2 L'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio attribuisce a ciascun punto indiretto di interconnessione del SDC con la propria rete, ovvero con la rete di Terna, un identificativo nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del TIS e dell'articolo 5 del TICA, come se tale punto identificasse un punto di prelievo e/o immissione della propria rete.
- 11.3 I punti indiretti di interconnessione tra rete con obbligo di connessione di terzi e rete del SDC, a fini identificativi e in relazione alle relative anagrafiche, sono gestiti da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie secondo le medesime modalità applicate ai punti di prelievo e/o immissione che insistono sulle rispettive reti con obbligo di connessione di terzi.

Articolo 12

Disposizioni in materia di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi di un SDC

- 12.1 Le richieste di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi di un SDC o di modifica della connessione esistente (aventi ad oggetto l'adeguamento della connessione in punti di interconnessione esistenti o la realizzazione di nuovi punti di interconnessione), presentate dal gestore di un SDC, devono essere trattate dal gestore della rete con obbligo di connessione di terzi applicando le condizioni tecniche ed economiche previste dal TICA per la connessione di impianti di produzione da fonti non rinnovabili, nonché prevedendo la possibilità, per il gestore

del SDC, di usufruire della facoltà di realizzazione in proprio di cui agli articoli 16 e 30 del TICA.

Articolo 13

Disposizioni relative alla connessione a un SDC di un'utenza della rete con obbligo di connessione di terzi

- 13.1 Le richieste di connessione da parte di utenti non connettabili presenti nel territorio su cui insiste il SDC devono essere presentate al gestore di rete con obbligo di connessione di terzi competente nel territorio, secondo quanto previsto dal TICA o dal TIC.
- 13.2 In relazione alle domande di cui al comma 13.1, il gestore di rete con obbligo di connessione di terzi competente nel territorio provvede alla connessione diretta alla propria rete o attiva le forme di coordinamento previste dalla regolazione vigente, ovvero richiede al gestore del SDC di procedere alla connessione, nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione. In questi ultimi casi, il gestore del SDC ha l'obbligo di mettere a disposizione la rete dal medesimo gestita solo nei casi in cui essa sia una rete con obbligo di messa a disposizione, come definita al comma 1.1, lettera p). L'utilizzo della rete elettrica afferente al SDC da parte del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi per l'erogazione del pubblico servizio viene disciplinato nell'ambito dell'apposita convenzione tra le parti di cui ai punti 4. e 5. della deliberazione 539/2015/R/eel.

Articolo 14

Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione

- 14.1 Ai fini della regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione di un SDC alla rete con obbligo di connessione di terzi si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, del TIME, nonché le disposizioni in materia previste dal Codice di rete di Terna.
- 14.2 In relazione ai punti di interconnessione:
- a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è il medesimo soggetto di cui al comma 18.1 del TIME;
 - b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica è il medesimo soggetto di cui al comma 18.2 del TIME.
- Per le finalità del presente comma, il gestore del SDC è equiparato all'impresa distributrice richiamata dal TIME.
- 14.3 In relazione ai punti indiretti di interconnessione:
- a) il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è il medesimo soggetto di cui agli articoli 6 e 7 del TIME;
 - b) il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica è il medesimo soggetto di cui agli articoli 6 e 7 del TIME.
- Per le finalità del presente comma, il gestore di rete ovvero l'impresa distributrice richiamati dal TIME è il gestore di rete con obbligo di connessione di terzi

responsabile, ai sensi del TICA o del TIC, dell'erogazione del servizio di connessione.

- 14.4 Per le finalità di cui al presente articolo, il soggetto responsabile del servizio di misura procede a programmare le apparecchiature di misura e a trattare i relativi dati di misura sulla base delle disposizioni normative vigenti per i punti di interconnessione tra reti con obbligo di connessione di terzi, anche nel caso dei punti di interconnessione o punti indiretti di interconnessione in bassa tensione.
- 14.5 Fermo restando quanto previsto al comma 14.4:
- a) in relazione ai punti di interconnessione, il gestore del SDC riconosce al soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, se diverso dal medesimo gestore, i corrispettivi di cui alla tabella 2 del TIME; il gestore del SDC riconosce altresì al soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale i corrispettivi di cui alle tabelle 3 e 4 del TIME;
 - b) in relazione ai punti indiretti di interconnessione, all'utente della rete con obbligo di connessione di terzi si applica la regolazione tariffaria prevista dal TIME.
- 14.6 I responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica relative ai punti di interconnessione del SDC alla rete con obbligo di connessione di terzi e ai punti indiretti di interconnessione mettono a disposizione del gestore del SDC e dei singoli utenti connessi su tali punti i relativi dati di misura secondo modalità concordate tra le parti.
- 14.7 I soggetti responsabili delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura ai sensi della regolazione vigente prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento continuano a mantenere tale responsabilità, finché non si renda necessaria la loro completa sostituzione. Tale sostituzione dovrà essere operata dal nuovo responsabile, come individuato dal presente provvedimento.

Articolo 15

Disposizioni relative all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione

- 15.1 Ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione tra il gestore del SDC e il gestore della rete con obbligo di connessione di terzi in relazione all'energia elettrica scambiata tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione tra la rete con obbligo di connessione di terzi e la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili del SDC, si applica quanto previsto dagli articoli 14 e 15 e dalla Parte II, Titolo 5, del TIT. Per le predette finalità, ai punti indiretti di interconnessione relativi ad impianti di produzione i cui prelievi dalla rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili del SDC sono a esclusivo utilizzo dei servizi ausiliari dell'impianto medesimo non si applica quanto previsto dalla Parte II, Titolo 5, del TIT.
- 15.2 L'applicazione degli articoli 14 e 15 e della Parte II, Titolo 5, del TIT all'energia elettrica scambiata nei punti indiretti di interconnessione avviene con le seguenti convenzioni:

- a) le immissioni di energia elettrica dai suddetti punti nella rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili sono trattate come prelievi del SDC dalla rete con obbligo di connessione di terzi a cui è associato il medesimo punto indiretto di interconnessione;
 - b) i prelievi di energia elettrica dei suddetti punti dal SDC sono trattati come immissioni del SDC nella rete con obbligo di connessione di terzi a cui è associato il medesimo punto indiretto di interconnessione.
- 15.3 Ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione per gli utenti della rete con obbligo di connessione di terzi connessi nei punti indiretti di interconnessione si applica la regolazione prevista dal TIT per gli utenti della rete con obbligo di connessione di terzi.
- 15.4 Ai fini del calcolo della potenza di interconnessione tra RTN e reti di distribuzione prelevata dal SDC dalla RTN e soggetta al pagamento dei corrispettivi in potenza di cui all'articolo 14 del TIT ovvero, nei casi in cui il SDC non sia connesso alla RTN, ai fini del calcolo del valore massimo della potenza prelevata nel mese dai punti di interconnessione con le reti di distribuzione soggetta al pagamento dei corrispettivi in potenza di cui all'articolo 15 del TIT si utilizzano i medesimi criteri di cui al comma 15.4. A tal fine, i gestori di SDC sono tenuti a fornire a Terna le informazioni relative all'energia elettrica prelevata dalle utenze del SDC (dai relativi punti di connessione al SDC) e funzionale a consentire la successiva immissione nella rete del SDC, necessarie per l'applicazione del presente articolo secondo tempistiche e modalità definite da Terna.

Articolo 16

Obblighi in capo ai gestori dei SDC in materia di applicazione degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC

- 16.1 Il gestore di un SDC versa a Cassa, secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite, la quota di gettito derivante dall'applicazione delle componenti A e UC ai clienti finali utenti del SDC, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 21 ovvero dall'articolo 21bis.
- 16.2 *Soppresso*
- 16.3 *Soppresso*
- 16.4 *Soppresso*
- 16.5 Per le finalità di cui al presente articolo, Cassa, ai fini delle proprie verifiche, acquisisce dal gestore di ciascun SDC, dalle imprese distributrici concessionarie interessate e da Terna le anagrafiche dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione degli utenti di ciascun SDC, nonché i relativi dati di misura.
- 16.6 *Soppresso*

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI PER GLI UTENTI DI UN SDC

Articolo 17

Disposizioni inerenti all'identificazione dei punti di prelievo e/o di immissione presenti in un SDC e relative anagrafiche

- 17.1 Il gestore del SDC, per le finalità di cui al presente articolo e in relazione ai propri utenti, è responsabile dell'attuazione di quanto previsto per le imprese distributrici dall'articolo 14 del TIS, dall'articolo 5 del TICA e dai provvedimenti aventi ad oggetto il Sistema Informativo Integrato (SII).
- 17.2 Per le finalità di cui al comma 17.1, Terna, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, provvede ad associare a ciascuna RIU presente nella tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 un codice distributore univoco e autonomo. In presenza di aggiornamenti successivi della predetta tabella, il termine di cui al primo periodo decorrerà dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della tabella stessa.
- 17.3 Il gestore di un SDC richiede, per ogni SDC dal medesimo gestito, il codice distributore a Terna prima di presentare la richiesta di inserimento nel relativo Registro secondo le modalità di cui ai commi 9.2, e 9.3 e 9bis.2.
- 17.4 Terna, per le finalità di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, definisce le modalità per la richiesta del codice distributore da parte dei gestori dei SDC.

Articolo 18

Disposizioni in materia di connessione di un'utenza di un SDC

- 18.1 Il gestore di un SDC può connettere autonomamente alla propria rete le sole utenze connettabili.
- 18.2 Per le finalità di cui al comma 18.1, il gestore del SDC definisce autonome condizioni tecniche ed economiche garantendo il rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) le regole tecniche di connessione valide per la rete con obbligo di connessione di terzi ed in particolare le Norme CEI 0-16, CEI 0-21 e il Codice di rete di Terna, nonché le deliberazioni dell'Autorità atte a rendere conformi a tali norme gli impianti di consumo e di produzione già in esercizio alla data di entrata in vigore delle predette norme o dei relativi aggiornamenti;
 - b) la necessità di attivare la connessione alla rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili solo a seguito della verifica dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'utente dei contratti di trasporto e dispacciamento;
 - c) la normativa in materia di registrazione degli impianti di produzione sul sistema GAUDÌ, nonché degli obblighi che tale normativa impone sui produttori e sui gestori delle reti cui i relativi impianti sono connessi;
 - d) nel caso di un impianto di produzione, la necessità che l'attivazione della connessione avvenga solo a seguito dell'avvenuto completamento sul sistema GAUDÌ dell'iter di connessione previsto dal TICA.

- 18.3 Ogni produttore è soggetto a tutti gli obblighi di natura anagrafica e commerciale necessari a qualificare nel mercato l'impianto e le sue unità di produzione e a permettere l'attivazione stessa della connessione. Pertanto, ciascun produttore è tenuto a effettuare la registrazione degli impianti di produzione e delle relative UP in GAUDI, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla regolazione vigente e a comunicare l'avvenuta attestazione al gestore del SDC cui l'impianto è o sarà connesso.
- 18.4 In caso di richieste di connessione relative a utenze non connettabili, il gestore del SDC comunica al richiedente l'impossibilità di poter procedere alla connessione e la necessità da parte del richiedente di presentare la predetta richiesta al gestore di rete con obbligo di connessione di terzi competente ai sensi del TIC e/o del TICA. Resta impregiudicata per il gestore del SDC la possibilità o l'obbligo (nei soli casi di SDC con obbligo di messa a disposizione) di connettere alla propria rete un'utenza della rete con obbligo di connessione di terzi nei casi in cui il gestore di rete con obbligo di connessione di terzi lo richieda.

Articolo 19

Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata per un utente di un SDC

- 19.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata nei punti di connessione delle utenze del SDC, il gestore del SDC definisce modalità tecniche, economiche e procedurali autonome, anche in deroga a quanto previsto dalla regolazione generale del TIME e del TISSPC, fatto salvo quanto segue:
- a) in ciascun punto di connessione di un'utenza del SDC devono essere installate apparecchiature di misura conformi alle disposizioni normative e regolatorie vigenti sulla rete con obbligo di connessione di terzi per punti di connessione al medesimo livello di tensione e della medesima tipologia, fermo restando quanto previsto al comma 19.2. A tal fine è responsabilità del gestore del SDC assicurarsi che l'installazione delle apparecchiature di misura sia fatta in conformità con la regolazione vigente e con quanto indicato nel presente provvedimento;
 - b) la programmazione delle apparecchiature di misura di cui alla lettera a) e il trattamento dei relativi dati di misura deve essere fatto sulla base delle disposizioni previste dal TIS, dal TIV e dal Codice di rete per i punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi al medesimo livello di tensione e della medesima tipologia, fermo restando quanto previsto al comma 19.2;
 - c) la responsabilità di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata tramite i punti di connessione di cui alla lettera a) è posta in capo al gestore del SDC che ottempera agli obblighi informativi e di trasmissione dei dati di misura previsti in capo al responsabile del predetto servizio dalla regolazione generale vigente;
 - d) il gestore del SDC, al fine di definire gli algoritmi di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata da ciascuna utenza della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili, nonché gli allegati 5 al Codice di rete,

- si coordina con Terna in tutti i casi in cui la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili sia connessa alla RTN o ad una rete in AT o nel caso in cui alla rete del SDC sia connessa una unità di produzione abilitata;
- e) il gestore del SDC definisce e rende disponibile ai propri utenti i criteri adottati ai fini della ricostruzione e della stima dei dati di misura, distinguendo tra energia elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta, in coerenza con quanto previsto al riguardo dal TIME.

19.2 In deroga a quanto previsto dalla regolazione vigente, il gestore del SDC installa misuratori orari anche nel caso di utenti con potenza disponibile fino a 55 kW, prevedendo anche per i medesimi il trattamento orario dei relativi dati di misura.

Articolo 20

Disposizioni relative all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione per le utenze di un SDC

- 20.1 Ciascun utente di un SDC, o un suo mandatario senza rappresentanza, è tenuto a siglare il contratto di trasporto con il gestore del SDC. Tale contratto è differenziato in base alla tipologia di utenza secondo quanto previsto al comma 2.2 del TIT.
- 20.2 In relazione alla regolazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione per gli utenti del SDC, il gestore del SDC può applicare condizioni tecnico-economiche autonome e diverse dalle tariffe fissate dall'Autorità. In tale ambito, il gestore del SDC può provvedere a recuperare anche i costi sostenuti in applicazione di quanto previsto all'articolo 15 del presente provvedimento, nonché gli investimenti e i costi sostenuti per la gestione e manutenzione della rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili del SDC.
- 20.3 Per ciascuna utenza in prelievo della propria rete, il gestore del SDC fattura all'impresa di vendita titolare del relativo contratto di trasporto e dispacciamento i corrispettivi di cui al comma 20.2, nonché gli oneri generali di sistema che, ai sensi dell'articolo 21 ovvero dell'articolo 21bis, sono imputabili alla predetta utenza, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione generale.

Articolo 21

Modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC esistenti

- 21.1 Il gestore di un SDC esistente calcola l'ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli clienti finali utenti della propria rete e provvede a fatturarli alle relative imprese di vendita nell'ambito del contratto di trasporto secondo quanto previsto all'articolo 20. A tal fine si applicano i criteri di cui ai commi successivi.
- 21.2 Il gestore di un SDC esistente calcola separatamente per le componenti tariffarie ARIM, ASOS, UC₃ e UC₆:
- a) il totale, in euro, attribuibile alle aliquote espresse in centesimi di euro/punto di prelievo, applicate a ciascun punto di interconnessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui

- all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto, nell'ipotesi che quest'ultimo non sia afferente a imprese a forte consumo di energia elettrica;
- b) il totale, in euro, attribuibile alle aliquote espresse in centesimi di euro/kW impegnato, applicate a ciascun punto di interconnessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto, nell'ipotesi che quest'ultimo non sia afferente a imprese a forte consumo di energia elettrica;
- c) il totale, in euro, attribuibile alle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh, applicate all'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di interconnessione al più alto livello di tensione, nell'ipotesi che quest'ultimo non sia afferente a imprese a forte consumo di energia elettrica. A tal fine i dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.
- 21.3 Il gestore di un SDC esistente, con limitato riferimento alle componenti tariffarie A_{RIM} , UC_3 e UC_6 , ripartisce fra tutti i clienti finali utenti del SDC esistente:
- a) l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui al comma 21.2, lettera a), utilizzando come pesi i corrispettivi che sarebbero stati applicati ai singoli clienti finali sulla base del livello di tensione del punto di connessione della relativa utenza al SDC esistente;
- b) l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui al comma 21.2, lettera b), in modo proporzionale alla potenza impegnata nel punto di connessione della relativa utenza al SDC esistente;
- c) l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui di cui al comma 21.2, lettera c), in modo proporzionale ai prelievi di energia elettrica dal SDC esistente misurati sul punto di connessione della relativa utenza al SDC esistente. A tal fine i dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.
- 21.4 Il gestore di un SDC esistente, con limitato riferimento alla componente tariffaria A_{SOS} , nel caso in cui non siano presenti imprese a forte consumo di energia elettrica, ripartisce fra tutti i clienti finali utenti del SDC esistente l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui al comma 21.2, lettere a), b) e c) applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3.
- 21.5 Il gestore di un SDC esistente, con limitato riferimento alla componente tariffaria A_{SOS} , nel caso in cui sia presente almeno una impresa a forte consumo di energia elettrica:
- a) calcola le parti dei totali di cui al comma 21.2 afferenti all'elemento A_3^* ;
- b) calcola l'ammontare ipotetico da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3;

- c) calcola la parte dell'ammontare ipotetico da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete imputabile all'elemento A₃* applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3;
 - d) calcola l'ammontare reale da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete come di seguito indicato:
 - i. nel caso delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, l'ammontare reale coincide con l'ammontare ipotetico di cui alla lettera b);
 - ii. nel caso delle imprese a forte consumo di energia elettrica a cui è stata attribuita una delle classi di agevolazione FAT.1, FAT.2 e FAT3, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, l'ammontare reale è pari al prodotto tra l'ammontare ipotetico di cui alla lettera c) e i corrispondenti coefficienti percentuali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017;
 - iii. nel caso delle imprese a forte consumo di energia elettrica a cui è stata attribuita una delle classi di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, l'ammontare reale è pari a zero.
- 21.6 Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le medesime convenzioni di cui al comma 15.2.
- 21.7 Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione con la rete del SDC e la potenza impegnata sui predetti punti sono calcolate utilizzando i medesimi criteri di cui ai commi 15.4 e 15.5.

Articolo 21bis

Modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC nuovi

- 21bis.1 Il gestore di un SDC nuovo calcola l'ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli clienti finali utenti della propria rete e provvede a fatturarli alle relative imprese di vendita nell'ambito del contratto di trasporto secondo quanto previsto dall'articolo 20. A tal fine si applicano i criteri di cui ai commi successivi.
- 21bis.2 Il gestore di un SDC nuovo calcola l'ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli clienti finali utenti della propria rete applicando quanto previsto dall'articolo 34 del TIT per i clienti finali connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi nonché quanto di seguito descritto:
- a) le aliquote espresse in centesimi di euro/punto di prelievo, applicate a ciascun punto di connessione del cliente finale al SDC nuovo, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del medesimo punto di connessione;
 - b) le aliquote espresse in centesimi di euro/kW impegnato, applicate a ciascun punto di connessione del cliente finale al SDC nuovo, in relazione al livello

di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del medesimo punto di connessione;

- c) le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh, applicate all'energia elettrica prelevata dal SDC nuovo tramite il punto di connessione del cliente finale al medesimo SDC nuovo, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del medesimo punto di connessione.

21bis.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le medesime convenzioni di cui al comma 15.2.

Articolo 22

Disposizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze di un SDC

- 22.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento agli utenti dei SDC, si applica la regolazione vigente per gli utenti della rete con obbligo di connessione di terzi. La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento e trasporto è condizione necessaria per immettere e/o prelevare energia elettrica nella rete del SDC. L'applicazione delle disposizioni in materia di dispacciamento avviene in relazione all'energia elettrica immessa e prelevata da ciascun utente attraverso il punto di connessione della propria utenza alla rete del SDC.
- 22.2 All'energia elettrica immessa e prelevata dagli utenti del SDC nei rispettivi punti di connessione alla rete del SDC si applicano i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del TIS in relazione al livello di tensione del punto di connessione dell'utenza del SDC alla predetta rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili.

Articolo 23

Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita di energia elettrica nel caso di un cliente finale di un SDC

- 23.1 Le società di vendita, ai fini della fatturazione ai propri clienti, qualora utenti di un SDC, applicano le medesime modalità e tempistiche di fatturazione previste dalla regolazione generale, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21, 21bis e 22 del presente provvedimento.
- 23.2 A parziale deroga di quanto previsto dal comma 23.1, le imprese di vendita, nel solo caso di utenti del SDC connessi in bassa tensione, non sono tenute ad applicare quanto previsto dai provvedimenti relativi alla "Bolletta 2.0" di cui alla deliberazione 501/2014/R/com.
- 23.3 Ai clienti finali di un SDC si applica quanto previsto dal TIQV, ponendo in capo al gestore del SDC le attività poste dal TIQV in capo all'impresa distributrice.
- 23.4 Per gli utenti dei SDC trova applicazione la regolazione vigente in materia di *switching* di cui alla deliberazione 487/2015/R/eel. In tal caso le attività che la predetta deliberazione pone in capo all'impresa distributrice sono assegnate al gestore del SDC.

Articolo 24

Disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela e di salvaguardia nel caso di un cliente finale di un SDC

- 24.1 Il cliente finale di un SDC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 8.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di maggior tutela.
- 24.2 Il cliente finale di un SDC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 28.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di salvaguardia.
- 24.3 Il diritto di accesso ai servizi di cui ai commi 24.1 e 24.2 può essere esercitato esclusivamente, qualora ne ricorrano le condizioni, dal cliente finale in via diretta.
- 24.4 Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 23, gli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia, ai fini della fatturazione ai propri clienti, qualora utenti di un SDC, applicano le medesime modalità e tempistiche di fatturazione previste dalla regolazione generale, nonché la regolazione inerente la contabilizzazione dei consumi, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21, 21bis e 22 del presente provvedimento.

Articolo 25

Disposizioni in caso di morosità di un cliente finale di un SDC

- 25.1 In caso di morosità di un cliente finale, utente di un SDC, si applica quanto previsto dal TIMOE in materia. A tal fine il gestore del SDC opera come una qualsiasi altra impresa distributrice.

Articolo 26

Disposizioni in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento in un SDC

- 26.1 Agli impianti di produzione, se utenze di un SDC, si applicano le medesime disposizioni, in materia di incentivazione, previste per la generalità degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento, secondo le modalità definite dalle specifiche discipline e fermo restando quanto previsto dal comma 26.2.
- 26.2 Nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento, che risultano essere utenze di un SDC, le disposizioni in materia di incentivazione alle fonti rinnovabili e/o alla cogenerazione ad alto rendimento trovano applicazione in relazione ai punti di connessione delle singole utenze alla rete del SDC.

Articolo 27

Disposizioni in materia di scambio sul posto per i clienti di un SDC

- 27.1 I clienti finali di un SDC non possono accedere al servizio di scambio sul posto. Tali clienti, al fine di usufruire del predetto servizio, devono essere qualificati come clienti della rete con obbligo di connessione di terzi.

Articolo 28

Disposizioni in materia di bonus elettrico per i clienti di un SDC

- 28.1 I clienti finali presenti in un SDC possono usufruire del *bonus* elettrico con le medesime modalità di cui al TIBEG.

Articolo 29

Disposizioni in materia di unbundling

- 29.1 In relazione agli obblighi in materia di separazione contabile di cui al TIUC, il gestore di un SDC è equiparato a un esercente del servizio di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo.

**PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Articolo 30

Disposizioni in merito all'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 91/14 alle RIU per il periodo 1 gennaio 2015 – 30 settembre 2017

Soppresso

Articolo 31

Disposizioni in merito al periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2017 per le RIU esercite in configurazione aperta

- 31.1 Nel caso di RIU esercite in configurazione aperta, i principi per la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché degli oneri generali di sistema versati e non dovuti vengono definiti dall'Autorità, nell'ambito di uno specifico procedimento previa specifica istanza presentata dal relativo gestore di rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili secondo le modalità di cui al comma 31.2, tenendo conto delle specificità delle singole RIU.
- 31.2 Ai fini dell'avvio del procedimento di cui al comma 31.1, il gestore di una RIU esercita in configurazione aperta allega alla propria istanza l'elenco delle utenze facenti parte della RIU (specificando i relativi periodi temporali di riferimento e le tipologie contrattuali ai sensi del TIT), i relativi codici identificativi rilasciati dall'impresa distributrice concessionaria sul territorio, nonché tutti gli elementi ritenuti utili per la ricostruzione storica dei corrispettivi tariffari effettivamente applicati, delle eventuali posizioni di morosità pregresse o in essere e dei corrispettivi tariffari che avrebbero dovuto trovare applicazione ai sensi della legge 99/09.

Articolo 32

Disposizioni in merito all'esazione degli oneri generali di sistema per il periodo 15 agosto 2009 – 30 settembre 2017 in relazione all'energia elettrica consumata (e non prelevata da rete con obbligo di connessione di terzi) in un ASDC

Soppresso

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Disposizioni per l'accreditamento al SII e il suo popolamento

- 33.1 I gestori dei SDC, in quanto imprese distributrici, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 79/2012/R/com ad accreditarsi al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII). A tal fine essi devono inoltrare al Gestore del SII le richieste di accreditamento entro il 31 marzo 2016, ovvero, nei soli casi in cui il SDC non risulti ancora iscritto nei registri di cui agli articoli 9 e 9bis del presente provvedimento, entro 60 giorni dall'avvenuta iscrizione.
- 33.2 Ciascun gestore di un SDC, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 79/2012/R/com, è tenuto, per ciascun punto di prelievo relativo a utenze della propria rete, al caricamento e all'aggiornamento dei dati rilevanti costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) entro 60 giorni dall'accreditamento al SII.
- 33.3 Per le finalità di cui ai commi 33.1 e 33.2, il Gestore del SII, qualora necessario, definisce specifiche modalità per l'accreditamento dei diversi soggetti e per il caricamento massivo delle informazioni relative ai punti di connessione di cui al comma 33.2 sul Registro Centrale Ufficiale (RCU), nonché per l'aggiornamento delle medesime.

Articolo 34

Attività di verifica

- 34.1 Con successivo provvedimento verranno definite le modalità con cui saranno effettuate le verifiche sui SDC, nonché gli effetti conseguenti a un eventuale esito negativo delle medesime.
- 34.2 Le imprese distributrici concessionarie, a seguito della scadenza di cui al comma 9.2, avviano attività di verifica sul proprio territorio, finalizzate a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili, dandone segnalazione all'Autorità per le finalità di propria competenza.

Articolo 35

Disposizioni finali

- 35.1 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento può comportare l'avvio di istruttorie e procedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità nei confronti dei soggetti (gestore del SDC e/o utenti del SDC) che le hanno disattese.

35.2 Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 79/99, sono fatte salve le prerogative statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 15 e 16, della legge 481/95.

Articolo 36

Recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC esistenti inadempienti

- 36.1 Il presente articolo si applica nel caso di SDC esistenti inadempienti con riferimento ai relativi periodi oggetto di regolarizzazione ai fini del recupero degli importi da recuperare relativi all'erogazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento.
- 36.2 Il gestore di SDC esistenti inadempiente è il soggetto obbligato al pagamento degli importi da recuperare relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento e determinati secondo quanto disciplinato nel presente articolo.
- 36.3 Cassa quantifica, per ogni gestore di SDC esistenti inadempiente e in relazione ai relativi SDC esistenti inadempienti, l'ammontare, determinato applicando quanto previsto dai commi da 36.4 a 36.7, degli importi da recuperare relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento.
- 36.4 L'ammontare degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto è pari al valore massimo tra zero e la differenza tra:
- a) i corrispettivi di trasmissione e distribuzione che il gestore del SDC esistente avrebbe dovuto pagare nel periodo oggetto di regolarizzazione per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 e
 - b) i corrispettivi di trasmissione e distribuzione effettivamente pagati in relazione ai prelievi del SDC esistente nel periodo oggetto di regolarizzazione.
- 36.5 L'ammontare degli importi dovuti relativi al servizio di dispacciamento è pari al valore massimo tra zero e la differenza tra:
- a) i corrispettivi di dispacciamento che gli utenti del SDC esistente avrebbero dovuto pagare nel periodo oggetto di regolarizzazione per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 22 e
 - b) i corrispettivi di dispacciamento effettivamente pagati in relazione ai prelievi del SDC esistente nel periodo oggetto di regolarizzazione.
- 36.6 Il gestore di una rete elettrica portuale o aeroportuale che possiede i requisiti per essere classificata come ASDC e che presenta all'Autorità l'istanza di cui all'articolo 9 per l'inserimento della propria rete nel Registro degli ASDC dopo la data del 31 dicembre 2022, è soggetto alla corresponsione di una penale pari:
- a) al 10% degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto e al 10% degli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento, nel caso in cui sia il gestore del SDC esistente a presentare autonomamente l'istanza di cui all'articolo 9;
 - b) al 30% degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto e al 30% degli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento, nel caso in cui al gestore del SDC esistente sia stato intimato di presentare istanza in quanto individuato dall'Autorità a seguito di propri controlli o verifiche

ispettive ovvero di segnalazioni effettuate da altri soggetti quali, a titolo di esempio, le imprese distributrici, Terna, l'Agenzia delle Dogane, il GSE.

- 36.7 Il gestore di un SDC esistente che, a seguito dell'inserimento della propria rete elettrica nel relativo Registro di cui al comma 9.1, completi le attività propedeutiche alla piena implementazione del presente provvedimento e conseguentemente avvii l'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC esistenti conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento, oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di inserimento del SDC esistente inadempiente nel relativo Registro è soggetto alla corresponsione di una penale, eventualmente aggiuntiva rispetto a quella prevista dal comma 36.6, pari al 2% degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto e pari al 2% degli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento. La penale di cui al presente comma è incrementata di 2 punti percentuali per ogni ulteriore quadrimestre di ritardo nell'avvio dell'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC esistenti ai sensi del presente provvedimento successivo ai 16 (sedici) mesi dalla data di inserimento del SDC esistente inadempiente nel relativo Registro.
- 36.8 Cassa, a seguito dell'inserimento di un SDC esistente inadempiente nel relativo Registro di cui al comma 9.1 ovvero del ricevimento di una comunicazione dell'Autorità con cui si indicano i gestori di SDC esistenti inadempienti, avvia, secondo quanto previsto dal presente articolo, le attività funzionali al recupero degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto e degli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento da ciascun gestore di SDC esistenti inadempiente e, una volta quantificato il relativo ammontare, procede a imputarlo al gestore di SDC esistenti inadempiente, prevedendo che il medesimo gestore possa avvalersi della facoltà di effettuare pagamenti rateali secondo modalità definite autonomamente da Cassa.
- 36.9 Per le finalità del presente articolo, Cassa può:
- a) avvalersi delle imprese distributrici competenti e di Terna per effettuare i calcoli degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto e degli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento;
 - b) richiedere alle imprese distributrici, a Terna, ai gestori dei SDC esistenti inadempienti e al gestore del SII le informazioni e i dati di misura necessari per lo svolgimento dei propri compiti assegnati ai sensi del presente articolo.
- 36.10 Cassa destina:
- a) al Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT alimentato dalla componente tariffaria UC₃, gli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto determinati secondo quanto previsto dal comma 36.4, nonché le relative eventuali penali determinate secondo quanto previsto dai commi 36.6 e 36.7, corrisposti dai gestori dei SDC esistenti inadempienti;
 - b) a Terna gli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento determinati secondo quanto previsto dal comma 36.5, nonché le relative

eventuali penali determinate secondo quanto previsto dai commi 36.6 e 36.7, corrisposti dai gestori dei SDC esistenti inadempienti.

Articolo 37

Esame e approvazione delle tariffe applicate dai gestori di SDC

- 37.1 Ciascun utente di un SDC, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 210/21, può richiedere all'Autorità di esaminare e approvare:
- a) le tariffe praticate dal proprio gestore di SDC e/o
 - b) le metodologie di calcolo delle tariffe applicate dal proprio gestore di SDC, secondo quanto previsto dal presente articolo.
- 37.2 L'utente del SDC presenta una richiesta al gestore del SDC al fine di ottenere chiarimenti in relazione a quanto previsto dal comma 37.1.
- 37.3 Il gestore del SDC, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 37.2, deve rispondere all'utente del SDC, fornendo tutte le informazioni e documentazioni utili.
- 37.4 Qualora il gestore del SDC non risponda entro la tempistica di cui al comma 37.3 ovvero qualora la risposta fornita all'utente del SDC non sia sufficientemente esaustiva e/o dalla medesima risposta emergano elementi che lascino trasparire la mancata proporzionalità delle tariffe ai costi sottostanti, la mancata coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento e/o la violazione dei criteri di trasparenza e non discriminazione, l'utente del SDC può presentare istanza all'Autorità per richiedere l'esame e l'approvazione di cui al comma 37.1.
- 37.5 L'Autorità si esprime entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 37.4, al netto delle tempistiche relative alle interlocuzioni tra l'Autorità e il gestore del SDC.